

---

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013 il D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas ad effetto serra".

Così come previsto all'art. 1, il decreto individua le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 del parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, ed ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43.

Secondo la tipologia di violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico delle imprese variano da €1.000,00 a €150.000,00. Per alcune violazioni è previsto l'arresto da 3 a 9 mesi.

Le imprese di cui all'art. 8 del DPR n. 43/2012 che non ottemperano agli obblighi di iscrizione nel Registro telematico delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra, sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria dal €1.000,00 a € 10.000,00.

Ultima modifica

Gio, 11/04/2013 - 15:18

